



COMUNE DI GROSSETO

Settore Servizi alle Imprese e al Territorio
Servizio Pianificazione Urbanistica

Variante al Piano Attuativo di cui all'area di trasformazione TR_11A Poggione

RELAZIONE MOTIVATA

REDATA DALL'AUTORITÀ PROPONENTE

ai sensi dell'art. 5 della LRT 17/2016 modificativa della LRT 10/2010 e della LRT 65/2014

Premesse

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS” e di valutazione di impatto ambientale “VIA”)

Vista la legge regionale 25 febbraio 2016, n. 17 (Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA) in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 65/2014)

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

La legge regionale n. 17/2016, sopra citata, modifica la legge regionale 10/2010 al fine di dare attuazione al trasferimento delle funzioni provinciali di cui alla LRT n. 22/2015 e al contempo al fine di adeguare la disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di impatto ambientale (VIA) alle modifiche successivamente intervenute al d.lgs. 152/2006.

Tale norma introduce, inoltre, forme di semplificazione rese necessarie alla luce dell'esperienza maturata nell'applicazione della normativa regionale, e provvede ad adeguare la stessa alle novità introdotte dalla l.r. 65/2014. In particolare, per quanto riguarda le forme di semplificazione, è introdotta una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata per varianti di carattere formale, che non comportino impatti sull'ambiente, e che riguardino piani già sottoposti a VAS. A tale scopo è stato modificato l'art. 5 della LRT 10/2010 con l'inserimento del comma 3 ter che testualmente dispone:” *Nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente. A tal fine l'autorità procedente presenta una relazione motivata all'autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa*”.

La presente relazione viene pertanto redatta conformemente alla normativa sopra richiamata, allo scopo di motivare l'esclusione dalla procedura di verifica di assoggettabilità ordinaria, chiedendo l'attivazione del procedimento di verifica semplificato ricorrendone i presupposti di cui al comma 3 ter sopra riportato.

Contenuti della variante

Il Piano Attuativo di cui alla scheda di trasformazione TR_11A Poggione approvato con DCC n. 5/2020 è già stato sottoposto a procedura di verifica di VAS conclusasi con il provvedimento di esclusione n. 3 del 4 aprile 2018, ai sensi dell'art.22 della legge regionale n.10/2010 e s.m.i.

La presente proposta di variante al PdL consiste nello spostamento dell'area adibita a parcheggio pubblico nel comparto A, di dimensioni mq. 345, in un'area adiacente alla stessa che attualmente è destinata a parcheggio privato, senza modifiche della superficie. Viene inoltre richiesta l'estensione della sagoma di massimo ingombro per gli edifici limitrofi al verde privato vincolato e la riorganizzazione dei lotti edificabili con eliminazione di alcune aree private che vengono ridistribuite tra i lotti 12 e 13, 5s e 5b, 6a e 6b, 12b e ERS3.

La variante non comporta aumento della superficie edificabile né dei volumi degli edifici, non modifica il perimetro del piano e non comporta la riduzione complessiva degli standard previsti nel piano stesso, pertanto può essere applicata la procedura semplificata di cui all'art. 112 della LRT 65/2014.

Rispetto alle valutazioni ambientali strategiche già espletate in sede di approvazione del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico, nonché con il procedimento di approvazione del Piano Attuativo non si rileva la sussistenza, per i contenuti minimali della variante, di ulteriori effetti significativi sull'ambiente che non siano già stati precedentemente valutati; pertanto non si ritiene necessario attivare un nuovo procedimento di verifica, ricorrendo i presupposti dell'art. 5, comma 3ter della LRT 10/2010.
